

**Circolare di Studio n.7 del 2016**

**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A.**

La Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Finanziaria 2008), ai commi 209-214, ha introdotto l'obbligo, **per tutti i soggetti passivi residenti**, di emettere in formato elettronico le fatture **nei confronti della Pubblica Amministrazione**.

Le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono, altresì, essere trasmesse, conservate ed archiviate sempre in modalità elettronica.

---

**1. Classi di Pubbliche Amministrazioni**

---

Il Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n.55, attuativo della normativa in materia di fatturazione elettronica, individua le classi di Pubbliche Amministrazioni obbligate alla ricezione dei documenti in formato elettronico, come di seguito riportate:

- i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e le Autorità indipendenti.  
L'elenco di cui sopra è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno;
- le Amministrazioni autonome.

L'art.1 comma 2 della Legge n.196 del 2009 nell'individuare le Amministrazioni Pubbliche ricomprende anche tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs n.165 del 2001 di cui si fornisce di seguito un breve elenco:

# STUDIO DINAMI

## Dottori Commercialisti

- tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente Decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

### 2. Decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione presenta scadenze differenziate in base ai differenti soggetti destinatari della norma.

Di seguito si riportano le **date di decorrenza** dell'obbligo di fatturazione elettronica:

- dal **06 giugno 2014** nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- dal **31 marzo 2015** nei confronti di tutte le restanti Amministrazioni Pubbliche come riportate nell'elenco ISTAT pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale.

### 2. Modalità operative ed adempimenti conseguenti

L'art. 21 della Legge IVA definisce la fattura elettronica quale il documento emesso e ricevuto in un qualunque formato elettronico.

La fattura Elettronica emessa nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, oltre ad essere in formato elettronico, deve avere le seguenti caratteristiche:

Roma – Via Rocca Priora, 6  
Tel. 06/ 64 80 32 46  
e-mail: [a.dinami@studiodinami.com](mailto:a.dinami@studiodinami.com)  
Sito: [www.studiodinami.com](http://www.studiodinami.com)

Palmi (RC) – Via Rilievo, 65  
Tel. 0966/ 45637  
e-mail: [a.dinami@studiodinami.com](mailto:a.dinami@studiodinami.com)  
Sito: [www.studiodinami.com](http://www.studiodinami.com)

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

- il formato del documento deve essere in xml, unico formato accettato dal sistema di interscambio SDI;
- deve essere firmata digitalmente da chi la emette in modo da garantirne l'autenticità;
- deve contenere il codice identificativo unico (con riferimento all' ufficio destinatario della fattura elettronica) reperibile dall'IPA (Indice della Pubblica Amministrazione) al quale si può accedere dal seguente link: <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>.

La fattura elettronica si considera ricevuta dalle Amministrazioni Pubbliche solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio SDI.

**Data**

30/09/2016

**Firma**

Antonio Dinami